

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Aumento delle aliquote di cui alla tabella allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, e integrazioni, sono aumentati del 100 per cento.

Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui ai punti a), b), c), del numero d'ordine 17 della stessa tariffa, abilitazione all'esercizio venatorio.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

E' aumentato ugualmente del 100 per cento il contributo di sorveglianza previsto dall'art. 42 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, che sostituiva quello esposto nelle note al numero d'ordine 40 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.

Art. 2

Gli importi previsti ai punti a), b) e c) del numero di ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, sono determinati come segue, al fine di equipararli alle aliquote della tassa sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi per uso di caccia:

1) Abilitazione all'esercizio venatorio:

Tasso di rilascio
e annuale

A) con fucile a un colpo, con falco e con arco	lire	32.000
B) con fucile a due colpi	lire	45.000
C) con fucile a più colpi	lire	57.000

Art. 3

Gli introiti derivanti dall'aumento delle tasse e soprattasse previsto dall'art. 1 e relativi al n. 18 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50, restano totalmente liberi da vincoli di destinazione settoriale.

Art. 4

Con effetto dall'1 gennaio 1984 è soppresso il quarto comma della nota di cui al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del dl 28 febbraio 1983, n. 55

convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 5

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo e penultimo comma dell'art. 1, sono aumentati del venti per cento con effetto dall'1 gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 6

Gli aumenti previsti dall'art. 1 e 2 della presente legge, si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

L'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 - Oggetto della tassa

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 21, e istituite dalla Regione del Veneto con la legge 10 novembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa».

Art. 8

Al numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, la dizione:

«Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:»

è sostituita dalla dizione:

«Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni o frazioni con popolazione:».

Art. 9

Al penultimo comma delle note annesse al n. 4 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, sono aggiunte le parole:

«e gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale».

Art. 10

Il primo comma delle note relative al numero di ordine 17 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato negli stessi termini di versamento della corrispondente tassa annuale governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia».

Art. 11

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 26 ottobre 1983

Bernini